

# Bando doppia transizione digitale e ecologica anno 2026

## Indice articoli

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Articolo 1 - Finalità.....</b>                                                                      | <b>2</b>  |
| <b>Articolo 2 - Ambiti di intervento.....</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>Articolo 3 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione.....</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>Articolo 4 - Soggetti beneficiari.....</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 5 - Numerosità delle richieste di contributo.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>Articolo 6 - Fornitori di servizi.....</b>                                                          | <b>5</b>  |
| <b>Articolo 8 - Normativa europea di riferimento.....</b>                                              | <b>11</b> |
| <b>Articolo 9 - Cumulo.....</b>                                                                        | <b>11</b> |
| <b>Articolo 10 - Presentazione delle domande.....</b>                                                  | <b>11</b> |
| <b>Articolo 11 - Valutazione delle domande e concessione.....</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>Articolo 12 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher.....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>Articolo 13 - Rendicontazione e liquidazione del voucher.....</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>Articolo 14 - Controlli.....</b>                                                                    | <b>19</b> |
| <b>Articolo 15 - Revoca del voucher.....</b>                                                           | <b>19</b> |
| <b>Articolo 16 - Responsabile del procedimento (RUP).....</b>                                          | <b>20</b> |
| <b>Articolo 17 - Informazioni ex art. 13 e 14 GDPR relative al trattamento dei dati personali.....</b> | <b>20</b> |



## Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

## Articolo 2 - Ambiti di intervento

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0 e che preveda l'acquisizione di:
  - a. Tecnologie;
  - b. Servizi di consulenza e formazione;

## Articolo 3 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro **510.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro **7.000,00**, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il **50%** delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro **3.000,00**.
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
  - a. l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla

- data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
- b. il possesso della certificazione della parità di genere<sup>1</sup> di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
7. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro **200,00** che si somma al contributo spettante nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
  8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
  9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
    - a. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
    - b. chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
    - c. riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
  10. Il contributo liquidabile ad esito positivo della rendicontazione non potrà essere superiore al contributo concesso.
  11. Nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultino inferiori al minimo previsto di euro **3.000,00** nessun contributo potrà essere erogato.
  12. Nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori alle spese dichiarate in sede di domanda (sulla base delle quali è stato calcolato il contributo concesso), il contributo liquidabile verrà proporzionalmente ridotto
  13. Nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori al **70%** delle spese dichiarate in sede di domanda, nessun contributo potrà essere erogato.

## Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese (con esclusione di quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>2</sup>), che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  - b. abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova;
  - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;

<sup>1</sup> La premialità può essere richiesta dalle imprese al momento della richiesta di contributo, allegando alla domanda specifica certificazione (UNI/PdR 125:2022) rilasciata da organismo accreditato. Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese, in conformità alla UNI/PdR 125:2022, provvedono i soli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008: in Italia tali organismi sono solo quelli accreditati da Accredia, l'Ente italiano di accreditamento. Se la procedura di attribuzione della certificazione è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se la certificazione risulta attribuita dalle competenti autorità in un momento successivo.

<sup>2</sup> mentre sono ammissibili le imprese che, pur svolgendo attività di pesca e acquacoltura a titolo principale, svolgano anche altre attività (anche di trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura);



- d. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- e. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f. che non sia soggetta a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; in proposito le imprese sono invitate ad un controllo preventivo del Durc prima di inoltrare la domanda di contributo, accedendo alla funzione "Durc on Line" dal sito di Inps;
- h. non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- i. non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Padova ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>;
- j. abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- k. non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio, ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto in rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012);
- l. non abbiano ottenuto la concessione del contributo a valere sul "Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della doppia transizione digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova anno 2025" della Camera di Commercio di Padova, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso, salvo abbiano espressamente rinunciato il contributo entro i termini comunicati dalla Camera di Commercio.

---

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a j), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.
3. Alla data della presentazione della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a j), dovranno risultare in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo. Saranno considerate comunque ammissibili domande di contributo inviate da imprese che presentino irregolarità nel versamento del diritto annuale a seguito di errori materiali di calcolo o errati arrotondamenti con differenze di pochi centesimi o euro negli ultimi 10 anni (termine di prescrizione del diritto annuale). Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando di contributo saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico finalizzato all'emissione dei ruoli esattoriali.

## Articolo 5 - Numerosità delle richieste di contributo

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

## Articolo 6 - Fornitori

1. I fornitori non possono:
  - a. essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
  - b. essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
  - c. essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.
2. **Relativamente ai soli servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:
  1. [Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub \(EDIH\), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;](#)
  2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
  3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);



4. [start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;](#)
5. enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, **con una durata non inferiore alle 40 ore totali.**
6. [EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;](#)
7. [Energy Service Company \(ESCO\) certificata UNI CEI 11352.](#)
8. Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo [web: https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione](https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione));
9. Manager dell'innovazione (persone fisiche e giuridiche) iscritte nell'Elenco regionale pubblicato sul portale Innoveneto [www.innoveneto.org/elenco-dei-manager/](http://www.innoveneto.org/elenco-dei-manager/) alla Sezione "Manager dell'Innovazione – Innovation Manager";
10. Società o Enti (iscritti al Registro Imprese o al REA) specializzati in servizi di consulenza nell'ambito della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse (tale specializzazione deve risultare dall'oggetto sociale e/o dall'attività esercitata come risultante da visura camerale);
11. Ulteriori fornitori in possesso di p.iva a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto. Allo scopo tali fornitori dovranno compilare e sottoscrivere l'**Allegato D Modulo "Dichiarazione ulteriori fornitori"**. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti non iscritti al registro delle imprese e non iscritti ad Ordini o Albi professionali l'attività risultante all'Agenzia delle Entrate dovrà essere compatibile con le prestazioni rese all'impresa committente. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre il **Certificato di attribuzione Partita IVA** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda; per i professionisti iscritti a Ordini e Albi professionali la prestazione deve rientrare tra quelle attratte nelle prestazioni professionali ammesse dall'Albo e/o Ordine di appartenenza.
12. Sono ammissibili esclusivamente fornitori con localizzazione nell'Unione Europea.

## Articolo 7 - Spese ammissibili<sup>4</sup> e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per l'**acquisto delle tecnologie**:
  - a. manifattura additiva e stampa 3D;

<sup>4</sup> Si considerano ammissibili le spese per le licenze d'uso, abbonamenti, canoni periodici limitatamente all'utilizzo di tecnologie di cui all'art 7, comma 1, nel limite di 12 mesi a partire dalla data di avvio dell'investimento, successiva alla pubblicazione del bando; sono ammesse spese per acquisti rateizzati, limitatamente alle rate pagate al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione.

- b. cloud, fog e quantum computing;
  - c. soluzioni di cyber security e business continuity;
  - d. intelligenza artificiale;
  - e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
  - f. robotica avanzata e collaborativa;
  - g. big data & analytics;
  - h. blockchain;
  - i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  - j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
  - k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
  - l. customer relationship management (CRM)
  - m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
  - n. sistemi di geolocalizzazione;
  - o. sistemi per l'in-store customer experience;
  - p. sistemi di e-commerce: realizzazione di piattaforme/sistemi di e-commerce (nb: il sito web deve essere attivo e l'intervento completato), anche realizzazione di sistemi di e-commerce su piattaforme di soggetti terzi; intervento che permetta scelta tra più varianti, visibilità su disponibilità a magazzino e stato dell'ordine, spedizione, fatturazione, pagamento on-line, ad es. collegati al gestionale dell'impresa o dei fornitori per dare l'effettiva giacenza o data di disponibilità, soluzioni di dropshipping;
  - q. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).
2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:
- a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
  - b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
  - c. implementazione di tecnologie di cui all'art 7 comma 1 del presente bando;
  - d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009) e di Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;
  - e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
  - f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
  - g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
  - h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese

- attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati)
- i. interventi di consulenza per creazione, rifacimento o ottimizzazione del sito web, miglioramento del posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO, SEM), sviluppo software/app;
  - j. consulenze e perizie per l'integrazione digitale, verticale e orizzontale, rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all'analisi e all'attestazione della connessione di diversi livelli gerarchici dell'impresa o interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali;
3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**<sup>5</sup> (durata non inferiore alle 40 ore totali):
- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
  - b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art 7 comma 1.
4. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- a. trasporto, vitto e alloggio;
  - b. l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D, upgrade di RAM, ampliamento capienza disco fisso) non è ammissibile, *a meno che non sia strettamente e funzionalmente collegato all'acquisto, nell'ambito del progetto presentato, di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1;*
  - c. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - d. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - e. investimenti tramite leasing e simili;
  - f. "COSTI INTERNI" di personale (tecnici/dipendenti) dell'impresa richiedente il contributo;
  - g. relative a singole fatture di importo imponibile inferiore a € 200,00 (duecento/00);
  - h. servizi di manutenzione e assistenza;
  - i. per Hosting e/o acquisizione di strumenti di client management;
  - j. cyber security e business continuity: spese per acquisto di gruppi di continuità, Antivirus, backup dati, server. *La spesa per Server è ammissibile se necessaria all'adozione di nuove tecnologie abilitanti da introdurre in azienda (ad es: adozione di soluzioni AI, o adozione di soluzioni avanzate di cyber security in cloud, tecnologie i iperconvergenza con funzioni di sicurezza protezione dati, disaster recovery e immunità ai ransomware o funzioni analoghe).* In tal caso nell'Allegato A dovrà essere esposto il progetto che comprende l'acquisto del server con evidenziazione delle tecnologie abilitanti che ne richiedono l'acquisto, con l'indicazione specifica dei relativi dati tecnici collegati alla tecnologia da

<sup>5</sup> NB: la formazione strettamente propedeutica all'attivazione o implementazione di una nuova tecnologia/servizio/macchinario digitalmente integrato, nonché per l'utilizzo di software/piattaforme, erogata dal fornitore del bene o del servizio, compresi i software back-end per la gestione di siti web, non viene considerata quale servizio di formazione a sé stante ai sensi del presente bando, ma è ammissibile quale spesa accessoria all'acquisto del bene o del servizio a cui la medesima si riferisce.



adottare. Sono in ogni caso non ammissibili le spese per acquisto di armadi di RACK non sono ammissibili spese per acquisto di gruppi di continuità;

- k. blockchain: non ammissibili le applicazioni relative alle valute digitali;
- l. soluzioni tecnologiche digitali per la transizione ecologica: non ammissibili progetti di introduzione e sviluppo Smart working, che, pur perseguendo anche il fine del minor impatto ambientale in termini di minori spostamenti di dipendenti, non soddisfano i requisiti del bando;
- m. robotica avanzata e collaborativa: non ammissibili macchine utensili, torni, frese, macchine CNC;
- n. interventi per creazione, rifacimento o ottimizzazione del sito web: non ammissibili spese per redazione testi per il sito internet, traduzione dei testi e servizi fotografici di prodotti adibiti all'inserimento di un catalogo/banner e display fieristici offline, spese per riprese video e relativi costi di attrezzatura/personale, realizzazione di vetrine statiche o mero restyling grafico;
- o. interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es: SEO, SEM): non ammissibili creazione di format di contenuti; creazione di template per la raccolta delle informazioni; creazione di contenuti; pubblicazione di post e community management; stesura dei contenuti; impaginazione grafica dei contenuti; impostazione profilo social es: facebook, Instagram; spese di commissione di gestione amministrativa;
- p. canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
- q. beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
- r. spese notarili e relative imposte imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l'IVA, oneri previdenziali;
- s. spese per servizi per l'acquisizione di certificazioni, con esclusione delle certificazioni ammissibili di cui al comma 2, lettera d);

5. **Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.**

6. **NB:** ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DL 24/02/2023 n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41 saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione. del contributo. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile;

7. **In caso di omissione o errata indicazione del CUP** le imprese beneficiarie dovranno provvedere mediante l'utilizzo del **nuovo servizio web per regolarizzare CUP per fatture di acquisto oggetto di finanziamento pubblico messo a disposizione da Agenzia delle Entrate**. Dal 27 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha attivato sul portale "Fatture e corrispettivi" un servizio per regolarizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici (Provvedimento n. 563301/2025 - Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive) come meglio precisato nel Provvedimento e nella Guida allegati alla documentazione reperibile nella pagina del sito camerale dedicata al bando. Le fatture dovranno riportare anche il riferimento al bando con la presente dicitura: **BANDO 26DT CCIAA PADOVA**;



8. L'obbligo di cui al comma 6 del DL 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla norma, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, in questo caso il CUP e la dicitura "**BANDO 26DT CCIAA PADOVA**" deve essere riportato direttamente dall'impresa acquirente, beneficiaria del contributo, sull'originale di ogni fattura, con scrittura indelebile.
9. Il CUP deve essere apposto anche sulle quietanze di pagamento relative ai giustificativi di spesa, laddove gli strumenti di pagamento utilizzati consentono l'indicazione della causale del pagamento.
10. LOCALIZZAZIONE. Gli interventi previsti dal presente Bando, qualora riguardanti l'acquisizione di beni materiali devono essere realizzati e localizzati nel territorio della Provincia di Padova. In caso di beni immateriali, consulenze, interventi formativi, l'intervento realizzato deve avere un'utilità per e/o essere fruito anche nelle sedi o unità locali localizzate in provincia di Padova, come risultanti dal Registro delle imprese. La localizzazione dell'intervento deve essere dichiarata dall'impresa in fase di presentazione della domanda.
11. MODALITÀ DI QUIETANZA DELLE SPESE il pagamento delle spese per la loro ammissibilità va effettuato esclusivamente con modalità tracciabili: bonifico bancario o postale che **riporti esito della transazione** (stato del bonifico: pagato, eseguito, operazione conclusa, **NON** mero ordine di bonifico) effettuato, tramite conto corrente intestato all'impresa beneficiaria; carta di credito (solo se accompagnato da estratti conto bancario comprensivo della prima pagina con intestazione conto all'impresa) da cui risulti l'addebito stesso; carta di credito prepagata: ricevuta di addebito sulla carta prepagata e copia estratto conto bancario (comprensivo della prima pagina con intestazione conto) dell'impresa richiedente il contributo attestante la "ricarica". Non sono ammesse "ricariche" effettuate da conti diversi da quelli riconducibili all'impresa richiedente il contributo; **le carte di credito o prepagate devono risultare intestate all'impresa richiedente il contributo**. Nel caso di ditta individuale è ammesso l'uso di carte intestate alla persona fisica titolare della ditta. **Non è ammesso l'utilizzo di carte personali di soci o dipendenti che non prevedono l'addebito della ricarica sul conto corrente dell'impresa richiedente il contributo**; ricevuta bancaria RI-BA ed estratto conto bancario ufficiale (comprensivo della prima pagina con intestazione conto) rilasciato dall'istituto bancario con evidenziato l'addebito della RI-BA stessa. Nel caso di addebito cumulativo di RI-BA per importo superiore alla spesa ammissibile indicare nella relativa riga dell'estratto conto il riferimento della fattura (numero e data) rendicontata. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda; non sono ritenuti ammissibili semplici "screenshot" del sito home banking: ricevute e contabili devono risultare documenti ufficiali emessi dall'istituto bancario. Sono ammessi documenti nativi digitali o scansioni di documenti cartacei. Non sarà ammessa a contributo la spesa il cui pagamento è stato effettuato: per compensazione, tramite PayPal o altri sistemi equivalenti. Non sono ammesse transazioni in bitcoin o altre criptovalute, pagamenti in contanti anche in presenza di quietanza del venditore.
12. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, *ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero*.

## Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi:
  - a. del Regolamento UE n. 2831/2023 (GUUE L/2023/ del 15.12.2023). In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare € 300.000,00 euro nell'arco di tre anni).
  - b. del Regolamento UE n. 1408/2013 (GU L 352 del 24/12/2013). In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare € 50.000,00 euro nell'arco di tre anni.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
3. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la Camera di Commercio provvederà direttamente: a) a ridurre, in caso di superamento della soglia de minimis prevista nell'arco degli ultimi tre anni, il contributo concedibile per farlo rientrare nel massimale de minimis di riferimento; b) a escludere la domanda di contributo nel caso il massimale de minimis di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente al momento della concessione del contributo camerale.
4. Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) accedendo al sito del registro nazionale aiuti di stato: <https://www.rna.gov.it/trasparenza>

## Articolo 9 - Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a. con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
  - b. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
  - c. sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

## Articolo 10 - Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del Legale Rappresentante, attraverso la piattaforma RESTART di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>. **La piattaforma RESTART accetta solamente documenti firmati digitalmente in formato CADES con estensione .p7m.** L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità

digitale SPID / CNS / CIE. Le istruzioni per la **registrazione** nella piattaforma, **compilazione** e invio della pratica telematica sono disponibili nella “sezione per beneficiari” [al seguente link](#).

2. **A partire dalle ore 10:00 del 8 luglio 2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta (**solo pre-caricamento**).
3. **A partire dalle ore 11:00 del 30/07/2026 alle ore 19:00 del 31/07/2026** sarà possibile **procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma**. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
4. TUTTI gli ALLEGATI alla pratica telematica (con esclusione dell'**Allegato D “Dichiarazione ulteriori fornitori”** sottoscritto digitalmente dal fornitore) dovranno essere FIRMATI DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CADES (estensione .p7m).
5. L'invio della domanda può essere delegato ad un **INTERMEDIARIO** compilando l'apposita sezione dell'**Allegato A**, il quale dovrà registrarsi nella “sezione per gli intermediari” della piattaforma RESTART per operare per conto dell'impresa seguendo le istruzioni [disponibili al seguente link](#). In caso di delega **anche l'intermediario delegato dovrà firmare** digitalmente il Modello di domanda **Allegato A**. Per l'invio telematico da parte dell'INTERMEDIARIO è necessario seguire le istruzioni scritte nella [Guida Operativa](#). Nel caso in cui il legale rappresentante deleghi l'invio della domanda ad intermediario/delegato, **questi dovrà firmare** digitalmente il **MODELLO che viene generato dal sistema RESTART** (firma formato CADES estensione .p7m) e che riepiloga tutti i dati inseriti in sede di domanda.
6. **gli Allegati A, B e D previsti dal bando consentono la compilazione a video: NON devono essere compilati a penna e/o scansionati.**
7. **A pena di esclusione** alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:
  - a. **Allegato A “Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive”**, compilato in ogni sua parte, **NON** a penna e non scansionato; con risposta a interpello n. 907-1730/2020 in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, ha comunicato che **l'imposta di bollo non è dovuta** per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.
  - b. **Allegato B “Prospetto riepilogo Preventivi di spesa**, compilato **NON** a penna e non scansionato;
8. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:
  - a. **Preventivi di spesa** di data non antecedente al 01.01.2026; **NB: il valore totale dei preventivi di spesa allegati alla pratica deve coincidere con il valore totale delle spese preventivate indicato nell'Allegato A “Modello di domanda” e riepilogate nell'Allegato B “Prospetto riepilogo preventivi di spesa”;**
  - b. per le imprese obbligate all'adempimento, il documento di **polizza catastrofale** prevista dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” come convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 2025, n. 78 (in g.u. 30/05/2025, n. 124);



- c. **Allegato D “Dichiarazione ulteriori fornitori”** relativa al possesso dei requisiti previsti all’art 6 comma 2 per “GLI ULTERIORI FORNITORI” firmato digitalmente da parte di legale rappresentante del soggetto giuridico o della persona fisica fornitrice (**EVENTUALE**).
  - d. il **programma del corso di formazione** (redatto/ reso disponibile dal soggetto erogatore su proprio sito o carta intestata) con indicazione degli argomenti trattati, delle ore di formazione previste e costo del corso se non oggetto di specifico preventivo di spesa; dal programma deve potersi dedurre l’attinenza degli argomenti trattati con una o più tecnologie di cui all’art. 7, cui devono essere strettamente inerenti.
  - e. copia della **CERTIFICAZIONE della parità di genere** per fruire della premialità prevista;
  - f. Infine, dovrà essere allegato: **“Modello di riepilogo”** generato dalla piattaforma RESTART, in formato .pdf che riepiloga tutti i dati inseriti al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere verificato firmato digitalmente dal Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa o dal soggetto intermediario delegato.
9. l’impresa dovrà altresì **COMPILARE** il Report di self-assessment di maturità digitale compilato **“SELFIE 4.0”**<sup>6</sup> in data non anteriore di 3 mesi alla domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione) accedendo con il link/token ricevuto alla prima registrazione. [Il modello può essere trovato sul portale Punto Impresa Digitale PID](https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/ic/recupero-accesso-survey); **NB**: l’indirizzo da indicare nella piattaforma è un indirizzo di posta elettronica **NON PEC**. In caso necessiti il recupero link per modifica e/o re-invio del questionario di self assessment (Self i4.0): <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/ic/recupero-accesso-survey>. **NON** sarà necessario allegare il report ottenuto online: ai fini della domanda sarà considerata la data di compilazione del questionario registrata sul sito.
10. **I preventivi di spesa** devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, **non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026** e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (consulenze o formazione) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi;
11. L’impresa elegge a proprio domicilio ai fini della presente procedura l’**indirizzo PEC attivo** comunicato al **Registro delle Imprese**, tramite cui verranno gestite le comunicazioni formali successive all’invio della domanda.
12. la Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o ritardato ricevimento della domanda per disguidi tecnici in genere e/o derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. **Il sistema non esegue un controllo automatico della completezza della domanda, della presenza degli allegati richiesti dal bando o della legittimità dei firmatari; rimane in capo**

<sup>6</sup> Se l’impresa è già registrata alla piattaforma SELFIE4.0, è possibile accedervi solo attraverso il LINK/TOKEN ricevuto in fase di registrazione. Solamente se l’impresa non si è mai registrata al sistema, occorrerà procedere con la PRIMA registrazione alla piattaforma SELFIE4.0. Imprese già registrate al SELFIE 4.0: gli accessi al questionario dovranno effettuarsi SEMPRE e SOLO attraverso il LINK/TOKEN ricevuto via email in fase di PRIMA registrazione al sistema dalla casella di posta " [pid.cciaa@unioncamere.it](mailto:pid.cciaa@unioncamere.it) " o dalla casella " [gruppo.PID@infocamere.it](mailto:gruppo.PID@infocamere.it) ". Si potranno così aggiornare anche informazioni già fornite in precedenza. Terminata la compilazione, il report è elaborato dal sistema nazionale mediamente in un’ora. Accessi al questionario con metodi diversi dal LINK/TOKEN possono bloccare il sistema di verifica. Nel caso non si sia conservato il LINK/TOKEN sarà necessario rigenerare un nuovo token legato all’impresa

**all'impresa richiedente l'onere di controllare la correttezza della domanda e di eventuali documenti obbligatori ai fini della regolarità della pratica.**

## Articolo 11 - Valutazione delle domande e concessione

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) **secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda**. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6. L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un **provvedimento di concessione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda**. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo per i casi per i quali è espressamente prevista l'inammissibilità (art. 14, comma 2, d.lgs. 184/2025) ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di **10 giorni di calendario** dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di **10 giorni di calendario** dalla ricezione della relativa richiesta, l'istruttoria si completerà sulla base della documentazione agli atti che, in caso risulti non idonea a disporre l'ammissibilità della domanda, potrà comportare il rigetto dell'istanza.
3. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del voucher, la Camera procederà, **entro il termine massimo di 90 giorni** di calendario dalla data di approvazione dell'ultima determinazione di concessione alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. **In particolare:**
  - a. in sede di istruttoria per la concessione del contributo, a seguito del ricevimento delle domande, verranno istruite le pratiche di domanda di contributo pervenute fino alla concorrenza del valore di contributi teoricamente concedibili pari a **€ 610.000**;
  - b. le domande di contributo istruite con esito positivo, eccedenti la disponibilità dello stanziamento effettivo di **€ 510.000,00** e fino a concorrenza del valore complessivo di **€ 610.000,00**, formeranno un elenco di imprese ammesse al contributo ma non finanziabili per esaurimento risorse, seguendo l'ordine previsto dalla graduatoria; per consentire la completa utilizzazione dello stanziamento, queste potranno risultare successivamente beneficiarie della concessione di contributo, entro l'anno 2026, in caso vi sia residua disponibilità di fondi e quindi si possa procedere con lo scorrimento della graduatoria a seguito di revoche, rinunce, mancate rendicontazioni, rifinanziamento del bando.



- c. le domande pervenute, oltre il raggiungimento del valore di richieste di contributo pari a € **610.000,00** non verranno istruite e risulteranno non ammesse per esaurimento fondi.
- 4. I provvedimenti dirigenziali, da assumere a seguito del ricevimento delle domande di contributo, prevederanno l'approvazione:
  - a. dell'elenco delle domande ammesse e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse stanziare, oggetto di concessione di contributo;
  - b. dell'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziare, possibili beneficiarie in caso di scorrimento della graduatoria;
  - c. dell'elenco delle domande non ammesse per esaurimento delle risorse disponibili.
- 5. **Le imprese richiedenti potranno verificare, entro 10 giorni lavorativi** dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, il proprio posizionamento rispetto ai fondi disponibili tramite l'elenco di tutte le domande pervenute, in ordine cronologico di ricevimento della pratica telematica, che sarà pubblicato nella pagina del sito dedicata al bando. **Il suddetto elenco NON è la graduatoria di concessione del contributo.** La graduatoria di concessione del contributo si formerà solo a seguito di procedura valutativa delle singole domande.
- 6. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese.
- 7. Gli elenchi delle imprese ammesse e finanziabili, delle imprese ammesse ma non finanziabili, delle imprese non ammesse per esaurimento delle risorse disponibili, approvati con provvedimento dirigenziale, saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale [www.pd.camcom.it](http://www.pd.camcom.it) entro i 10 giorni successivi alla data di adozione del medesimo. L'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria tecnico-formale saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.
- 8. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

## Articolo 12 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

- 1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
  - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 5;
  - d. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - e. a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
  - f. a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0;
  - g. *a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione e erogazione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;*
  - h. a segnalare tempestivamente e al più tardi entro il 31.12.2026, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.
- 2. **VARIAZIONE PROGETTO** I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere **autorizzazione**, motivando adeguatamente per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle

tipologie di spese indicate nella domanda presentata o al fornitore prescelto, fermo restando il valore massimo del contributo concesso, **prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse**. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, via PEC alla Camera di commercio di Padova all'indirizzo **promozione@pd.legalmail.camcom.it**. Ai fini della rendicontazione sarà possibile presentare fatture emesse da un fornitore diverso rispetto a quello indicato in sede di domanda, ferme restando le necessarie qualificazioni del nuovo soggetto come previste dal bando. L'impresa dovrà indicare la tipologia dell'eventuale nuovo fornitore, sulla base delle previsioni di ammissibilità dell'art. 6, e, in caso di "Ulteriore Fornitore" (art. 6, comma 2, punto 11) dovrà far compilare e sottoscrivere l'**Allegato D "Dichiarazione ulteriori fornitori"** e, in caso di lavoratore autonomo o libero professionista non iscritto al registro delle imprese acquisire il Certificato di attribuzione Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che l'impresa invierà unitamente alla richiesta di variazione.

3. A tale proposito **si precisa che non saranno accolte** in alcun modo le richieste di variazione delle spese e dei fornitori prescelti pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione **oppure pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine per la rendicontazione**.

## Articolo 13 - Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste, tra gli altri, dall'art. 12, art. 4, comma 1, lettere da b) a j) e comma 3 (verifica regolarità versamento Diritto annuale). L'erogazione avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la [piattaforma RESTART](#). Le istruzioni per la compilazione e invio della pratica telematica sono disponibili [nella "sezione per beneficiari" al presente link](#) e nella ["sezione intermediari" al presente link](#).
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente **documentazione firmata digitalmente dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher (gli Allegati C ed E previsti dal bando consentono la compilazione a video: NON devono essere scansionati e/o compilati a penna)**:
  - a. Il **MODELLO** che sarà generato, in formato pdf, dalla piattaforma RESTART che riepiloga tutti i dati inseriti; ne andrà verificata la correttezza, dovrà essere firmato digitalmente in modalità cades (.p7m) dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa o dall'intermediario qualora ci sia la delega;
  - b. **Allegato C "Modulo rendicontazione"** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa e dall'intermediario in caso di delega;
  - c. **Allegato E "Prospetto riepilogo fatture"**, firmata digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmata digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa;
  - d. copia delle fatture in formato .XML e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003; NB: i



- files delle fatture elettroniche devono essere scaricati senza essere rinominati, pena l'impossibilità di lettura** da parte delle piattaforme dedicate e conseguente necessità di integrazione documentale; **le fatture** riferite agli interventi oggetto del contributo **dovranno rispondere fedelmente, in termini di tipologia d'investimento alle voci di cui all'art. 7 selezionate dall'impresa nel presente modello, al progetto descritto e ai preventivi prodotti in sede di presentazione della presente domanda**, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 2, per eventuali variazioni per casi adeguatamente motivati da stringenti esigenze aziendali; **N.B. La correlazione delle spese rispetto alle voci** di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 dovrà essere evidenziata, **a pena di inammissibilità della spesa, dalle causali delle fatture**. Dalla causale delle fatture dovrà essere chiaramente identificabile l'oggetto dell'acquisto. In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell'oggetto dell'acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest'ultima (acquisti tramite e-commerce), una propria dichiarazione sostitutiva e ogni documento utile ad identificare chiaramente l'oggetto dell'acquisto; **NB:** in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche, le fatture cartacee dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura **"BANDO 26DT CCIAA PADOVA"**;
- e. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (**vedi anche art. 7, comma 11 modalità per le quietanze**): copia del bonifico che riporti espressamente l'esito della transazione (BONIFICO CON ESITO PAGATO, ESEGUITO, OPERAZIONE CONCLUSA, NON E' AMMISSIBILE SEMPLICE ORDINE/DISPOSIZIONE DI BONIFICO SENZA ESITO) o copia dell'estratto conto bancario o postale da cui si evidenzia il pagamento della spesa a cui si riferisce la fattura (**NB: deve essere sempre allegata la prima pagina dell'estratto conto, con intestazione del conto all'Impresa e devono essere evidenziate e allegate le sole righe dell'estratto che devono essere prese in considerazione**). Sono ammessi pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso. Sulle quietanze di pagamento relative ai giustificativi di spesa deve essere inserito il CUP, laddove gli strumenti di pagamento utilizzati consentano l'indicazione di una causale.
- f. **nel caso di servizi di formazione:**
- i. dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
  - ii. dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta digitalmente, con elenco dei soggetti (nome, cognome, CF) che hanno effettivamente partecipato alla formazione, precisando il ruolo ricoperto in azienda (titolare, amministratore, socio, dipendente dell'impresa).
  - g. **RELAZIONE del fornitore** (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta digitalmente dal fornitore) che descrive le attività per servizi di consulenza svolte nell'ambito dell'intervento in termini di:
    - i. Finalità delle prestazioni di consulenza e/o formazione e dell'attinenza a uno o più servizi di consulenza o formazione
    - ii. Descrizione dettagliata delle attività di consulenza e/o formazione svolte dal fornitore verso l'impresa beneficiaria oggetto dell'intervento



- iii. Descrizione degli obiettivi raggiunti grazie allo svolgimento delle attività di consulenza e/o formazione
  - iv. per la struttura e contenuti della relazione si veda anche l'**Allegato F "specifiche delle tecnologie, interventi ammissibili e non, contenuto delle relazioni dei fornitori"**;
  - h. **RELAZIONE finale del Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria**, firmata digitalmente, di consuntivazione delle attività diverse realizzate;
  - i. **COMPILAZIONE del Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self i4.0"**, realizzato a seguito della realizzazione del progetto presentato. NON sarà necessario allegare il report ottenuto online: ai fini della rendicontazione sarà considerata la data di realizzazione del questionario registrata sul sito.
  - j. **COMPILAZIONE del Report "SUSTAINability"** di self-assessment di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità: **SOLO NEL CASO** in cui l'impresa realizzi **interventi con impatto sostenibile** – cfr. **art 7 comma 1 lettera "q", art. 7 comma 2 lettere "g" e "h"**. Il Report è compilabile dal sito <https://esg.dintec.it>. NON sarà necessario allegare il report ottenuto online: ai fini della rendicontazione sarà considerata la data di compilazione del questionario registrata sul sito.
  - k. **COMPILAZIONE del questionario di valutazione impatto**: al fine della ammissibilità della rendicontazione, le imprese beneficiarie sono tenute a compilare entro la data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo, **il questionario che verrà predisposto dalla Camera di Commercio e reso disponibile tramite link in sede di concessione del contributo, al fine della valutazione dell'impatto dell'intervento sul territorio**, sul tessuto economico e sull'operatività aziendale. Le informazioni richieste costituiscono uno strumento per orientare scelte di investimento che siano concretamente misurabili e valutabili e che possano garantire benefici reali e tangibili;
3. **La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto (come definito all'art. 7, comma 5: entro 120 gg dalla comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione) e comunque non prima del 02/11/2026**, pena la revoca del voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni continui e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal voucher.
4. E' ammesso il conferimento di apposita procura speciale a INTERMEDIARIO per l'invio della pratica telematica con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione dell'apposita sezione dell'**Allegato C**. In tal caso **anche** l'intermediario delegato dovrà firmare digitalmente il Modello di rendicontazione, **Allegato C**.
5. La rendicontazione va effettuata in una unica tranches, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione. È ammesso **un ulteriore invio** di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, **solo se l'impresa** si accorge autonomamente di aver erroneamente omesso parte della rendicontazione. In tal caso l'impresa deve darne contestuale **comunicazione motivando il secondo invio** alla Camera di commercio tramite l'invio di una PEC all'indirizzo [promozione@pd.legalmail.camcom.it](mailto:promozione@pd.legalmail.camcom.it).
6. **Il voucher sarà liquidato**, alle imprese che supereranno positivamente l'istruttoria tecnico-formale, **entro 150 gg dalla data di ricevimento della documentazione di**



**rendicontazione.** Il termine verrà interrotto in caso di richieste di integrazioni e riprenderà a decorrere a seguito del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

7. In caso di rilascio di un **DURC che segnali un'inadempienza contributiva**, la Camera provvederà ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto "intervento sostitutivo"), trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico **e comunque in tutti i casi in cui l'impresa richiedente abbia un codice fiscale** diverso da quello dell'impresa che ha presentato la domanda, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla graduatoria e dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.
9. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici in genere e/o derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## Articolo 14 - Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti gli accertamenti e i controlli e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata, in ogni fase del procedimento, anche successivamente alla concessione e/o erogazione del contributo, compresi i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Partecipando al bando l'impresa accetta il diritto della Camera ad effettuare i controlli e sopralluoghi ispettivi.

## Articolo 15 - Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a. mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b. sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a j) dell'art. 4, comma 1;
  - c. aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3 o inferiori al **70%** dell'importo del voucher concesso;
  - d. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2;
  - e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
  - g. esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.



2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## Articolo 16 - Responsabile del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Promozione Economica.
2. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:
  - a. E-mail: [promozione@pd.camcom.it](mailto:promozione@pd.camcom.it)
  - b. Pec: [promozione@pd.legalmail.camcom.it](mailto:promozione@pd.legalmail.camcom.it)
  - c. Tel. 049/82.08.268

## Articolo 17 - Informazioni ex art. 13 e 14 GDPR relative al trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di erogazione del beneficio.

### 1. Titolare del trattamento

Titolar del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, n. 1A, tel. 049 82.08.111, PEC [cciaa@pd.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it)

### 2. DPO – Data Protection Officer

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Padova al seguente indirizzo pec: [dpo@pd.legalmail.camcom.it](mailto:dpo@pd.legalmail.camcom.it)

### 3. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

La CCIAA tratta i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti finalità:

- i. gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in adempimento di obblighi normativi in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati alle CCIAA dalla L. 580/93 (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR). Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa,



autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti. Tali trattamenti sono svolti in adempimento di obblighi normativi imposti alla CCIAA (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2 octies, co. 3, lett. c) D.Lgs. 196/03).

- ii. i dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio, in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett.e) GDPR) assegnato alla CCIAA (in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);
- iii. esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, i dati di contatto raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA, nonché promossi da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni è da revocabile in qualunque momento. Il mancato consenso o la sua successiva revoca non inciderà in alcun modo sullo procedura di assegnazione del contributo.

#### **4. Dati ottenuti presso terzi**

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato, Istituto di credito di riferimento, Comuni). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

#### **5. Autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- i. società che erogano servizi tecnico/informatici;
- ii. società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- iii. soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione. I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio per l'erogazione del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la corretta gestione della procedura di erogazione del contributo: il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo.



## 6. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo 2 “Finalità e base giuridica del trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del beneficio /contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. I dati trattati per l’invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell’indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

## 7. Trasferimento dei dati in paesi extra-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all’estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

## 8. Diritti dell’interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- i. il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- ii. il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
- iii. il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- iv. il diritto alla limitazione del trattamento;
- v. il diritto di opporsi al trattamento;
- vi. il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- vii. il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:  
<https://www.garanteprivacy.it>